



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

C.A.P. 10086 – TEL.0124.454611 - FAX 0124.29102

E-MAIL comune@rivarolocanavese.it

SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Determinazione N. 404

del 10/07/2026

**OGGETTO : INCARICO PER VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO
PREVISIONALE PER EVENTI AL PARCO CASTELLO
MALGRA' - AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE
IMPEGNO DI SPESA – CIG: BC5B74F498**

Determinazione n° 404 del 10/07/2026.

Oggetto: INCARICO PER VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO PREVISIONALE PER EVENTI AL PARCO CASTELLO MALGRA' - AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA – CIG: BC5B74F498

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA E TERRITORIO**

Premesso che:

- il Comune in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 comma 1, lettera e) della Legge n. 447 del 26 Ottobre 1995 "*Legge Quadro sull'inquinamento acustico*" e dell'articolo 5, comma 5 della *Legge Regionale n. 52 del 20 Ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"* ha adottato il Regolamento Acustico Comunale, finalizzato alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico;
- in occasione delle attività di pubblico spettacolo a carattere musicale nel Parco del Castello Malgrà previste per il periodo di luglio e agosto, come deliberato con atto della Giunta Comunale n. 146 del 07/07/2026 occorre, nel rispetto del Regolamento acustico comunale approvato con D.C.C. n. 47/2021, provvedere da parte dell'Ente organizzatore ad ottenere l'Autorizzazione alla deroga ai valori limiti acustici previsti dall'art. 6 per le manifestazioni temporanee;
- all'Istanza Ordinaria prevista dovrà pertanto essere allegata una Valutazione di Impatto acustico previsionale comprendente la stima del livello di rumore previsto durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti ed una valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti;

Considerato che non risultano all'interno dell'Ufficio Tecnico Comunale professionalità specifiche che permettano di procedere alla redazione della Valutazione di Impatto Acustico si rende necessario procedere all'affidamento di un incarico di specifico;

Atteso che:

- da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 in relazione all'incarico di cui sopra;
- l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per servizi di importo inferiore a € 140.000, si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge n. 145/2018, il quale dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia comunitaria, non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici.

Vista la proposta di preventivo pervenuta dal tecnico acustico Benedetto Angelo, registrata al prot. n. 15892/2026, che, per la valutazione di impatto acustico ambientale previsionale, ammonta a complessivi € 1.157,00;

Dato atto che

- il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e che risulta essere in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

- occorre impegnare la spesa prevista nell'offerta economica per la predisposizione della valutazione di cui sopra di € 1.100,00 oltre contributo integrativo Cassa Geometri 5% e marca da bollo € 2,00, per complessivi € 1.157,00;
- l'importo complessivo sopra citato sarà fatturato in conformità al regime fiscale forfettario di cui alla Legge n. 190/2014 e s.m.i.. Ai sensi della normativa vigente, il compenso non è soggetto ad IVA e non è assoggettato a ritenuta d'acconto.
- è stata accertata la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio al quale va imputata la spesa relativa all'affidamento;
- il codice CIG attribuito dalla Piattaforma TUTTOGARE per la presente procedura è: BC5B74F498;
- che il Certificato di Regolarità Contributiva nei confronti della Cassa dei Geometri datato 06/07/2026, risulta regolare sino all'anno antecedente alla data odierna e che la contribuzione dovuta per l'anno 2026 è in corso di riscossione e che viene depositato agli atti;
- dalla sezione "Annotazioni riservate" della piattaforma ANAC, alla data del 10/07/2026 non risultano condizioni ostative per l'affidamento in oggetto;
- è stata acquisita la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari depositata agli atti;
- il sottoscritto, non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione, e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n.190 del 6/11/2012 e norme collegate.
- trova applicazione l'art. 25, c. 2, della Legge 23/06/2014, n. 89 e s.m.i. (Fatturazione elettronica);
- in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- perfezionato l'incarico ed accertata la regolare esecuzione dell'incarico in oggetto, il rispettivo pagamento sarà eseguito con apposito atto di liquidazione a ricevimento di idonea fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non saranno richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Dato atto che il professionista selezionato, prima di procedere con l'affidamento, ha prodotto la seguente documentazione amministrativa -prot. n. 15459 del 06/07/2026-:

- dichiarazione possesso requisiti di ordine generale e speciale (dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 - autocertificazione sull'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 d.lgs. n. 36/2023) che attesti l'assenza di impedimenti che pregiudichino l'affidamento di lavori/forniture/servizi da parte di Amministrazioni Pubbliche
- dichiarazione composizione societaria;
- dichiarazione pantouflage revolving door;
- dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- dichiarazione conflitto interesse inconferibilità incompatibilità;

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta pertanto in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, è stato rispettato il principio di rotazione;

Ritenuto pertanto congruo ed opportuno affidare l'incarico per la redazione della Valutazione di Impatto Acustico previsionale per gli eventi del Parco del Castello Malgrà al Tecnico Acustico Ambientale BENEDETTO Angelo con studio in Corso Torino n. 9, Rivarolo Canavese (TO), codice

fiscale BND NGL 88D07 E445K, Partita IVA 10225380012, al costo complessivo di € 1.157,00 totali, compresi di contributi e bolli;

Dato atto che:

- come prescritto dall'art. 52 (Controllo sul possesso dei requisiti), comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, trattandosi nella fattispecie di una procedura di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), di importo inferiore a 140.000 euro, l'operatore economico interpellato ha attestato con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà il possesso dei requisiti richiesti per il presente affidamento
- la stazione appaltante effettuerà la verifica delle dichiarazioni sostitutive ricevute mediante procedura indicata allo stesso art. 52, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- qualora in conseguenza delle verifiche di cui al precedente comma, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento come prescritto dall'art.52, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;
- qualora, nell'arco dell'esecuzione del contratto, dovessero subentrare in capo all'impresa incaricata motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 D.Lgs. n. 36/2023, oppure si verificassero i motivi di cui agli artt. 122 (Risoluzione) e/o 123 (Recesso) la SA procederà alla risoluzione/recesso dal contratto con le modalità prevista dagli articoli citati;
- ai sensi dell'art. 122 (risoluzione), comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, in tutti i casi di risoluzione del contratto all'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti;
- ai sensi dell'art. 123 (Recesso) del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguiti e/o dei materiali forniti, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'Art. 20. (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023;

Dato atto che:

- a) la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- b) con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- c) il pagamento della spesa per l'incarico in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e, che l'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici ha rilasciato il codice CIG citato in oggetto da riportare sull'ordinativo di pagamento;
- d) è stato chiesto alla ditta di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e, a tal fine, ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- e) si provvederà alla liquidazione della spesa derivante dall'esecuzione di quanto in oggetto accertata la regolare esecuzione delle prestazioni, con successivo atto, come previsto dal vigente regolamento di contabilità e salvo esito positivo della verifica prevista dal Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18/01/2008;
- f) il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31/03/2015, è UF4KGM;
- g) trattasi di una spesa non ricorrente ai sensi dell'art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. 267/2000;

- h) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione di G.C. n. 59/2026;
- i) sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 190/2012 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- j) di aver verificato che il presente atto non coinvolga interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- k) di non avere concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, comma 2 e 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62);

Dato atto che non risulta necessario acquisire la documentazione antimafia in quanto il valore contrattuale non risulta superiore alle soglie previste dall'art. 83, c. 3, lett. e, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i.;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n.267/2000;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- l'art. 25, c. 2, della Legge 23/06/2014, n. 89 e s.m.i. in materia di Fatturazione elettronica;
- il Regolamento Comunale per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori approvato con Deliberazione del C.C. n. 37 del 29/07/2016;
- l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2026-2028 approvato con del G.C. n. 59/2026;
- il comma 130 dell'articolo 1 della Legge n. 145-2018 (legge di Bilancio 2019), che modifica l'articolo 1, comma 450 della Legge n. 296-2006 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA per l'acquisto di beni e servizi da € 1.000 € a € 5.000;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 744 del 21.12.1996 avente ad oggetto "Atto di ricognizione e di indirizzo della Giunta Comunale sulle determinazioni dei Responsabili di Settore";

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22/12/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026/2028;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 22/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2026 di "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028" con la quale, per la gestione dei servizi comunali sono stati attribuiti ai Responsabili dei Servizi i budget di spesa relativamente all'esercizio finanziario per l'anno 2026;

Visto il Decreto Sindacale n. 7/2025 del 28/02/2025 con il quale è stato affidato all'arch. Linda PALESE, la responsabilità del Settore Urbanistica e Territorio ed in sua assenza e/o impedimento sostituita dall'arch. Arturo ANDREOL;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa.

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/06/2025 e s.m.i..

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000.

Ritenuto che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/00.

Visto l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.M. del 23/01/2015 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa le modalità ed i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e s.m.i.;

Acquisito il necessario visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal responsabile del settore finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 comma 4, del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. **Di approvare** la sopra riportata premessa narrativa che si intende qui richiamata costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **Di affidare**, per i motivi indicati in premessa, l'incarico per la valutazione impatto acustico previsionale per eventi al parco Castello Malgrà - CIG: BC5B74F498

Ragione sociale impresa	BENEDETTO Angelo
Sede legale	Corso Torino n. 9 – 10086 – Rivarolo Canavese
Partita IVA	10225380012
Codice fiscale	BND NGL 88D07 E445K

3. **Di impegnare** la spesa complessiva di € 1.157,00 (contributo Cassa dei Geometri 5% e marca da bollo € 2,00 inclusi, non soggetto ad IVA ed a ritenuta d'acconto) sul bilancio di previsione 2026/2028 – annualità 2026 – secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata come segue:

CAPITOLO / ART.	OGGETTO	ESERCIZIO IMPUTAZIONE	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	IMPORTO	DI CUI IVA
1095/99	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2026	2026	1.157,00	0,00

4. **Di dare atto** che, accertata la regolare esecuzione dell'incarico, la liquidazione avverrà mediante atto di liquidazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio, previo ricevimento di regolare fattura elettronica ed accertata la regolarità contributiva;
5. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 11 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti), comma 6, del D.Lgs n. 36/2023, qualora all'atto delle liquidazioni delle prestazioni affidate venisse accertata un'inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario, la stazione appaltante tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile;
6. **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'Art. 20. (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023;
7. **Di dare atto** che l'affidamento in questione, è sottoposto alla normativa e all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rivarolo Canavese e di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n.190 del 6/11/2012 e norme collegate, nonché ai sensi dell'art. 2 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione di G.C. n. 59/2026;
8. **Di dare atto** che con il Decreto Dignità n. 87/2018 è stato cancellato lo split payment per i professionisti e pertanto si pone termine alla scissione dei pagamenti sulle fatture da loro emesse;
9. **Di dare atto** che il Responsabile del Procedimento per il servizio in oggetto è l'Arch. Linda PALESE, Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio, che in sua assenza e/o impedimento è sostituita dall'arch. Arturo ANDREOL, che dichiara ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario -con nota prot. n. 15904/2026-.
10. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, facente funzione, per l'apposizione del visto di regolarità contabile che determina l'esecutività, nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) D.L. 174/2012.

Visto di compatibilità monetaria ai sensi art.9 c.1, let. a) punto 2 del D.L.78/09 e s.m.i.

Si dà atto, inoltre, che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA E TERRITORIO
firmato digitalmente
Arch. Arturo ANDREOL

Copia conforme all'originale.

Rivarolo C.se 15/07/2026

il Segretario Generale
Dott. Paolo DEVECCHI